

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
Seconda sezione civile

Il Giudice Monocratico Di Appello in persona del dott. Nicola Magaletti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale affari contenzioso sotto il numero d'ordine 12229/2010

TRA

Del Curatolo Nicola rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Curci.

Appellante

CONTRO

Ministero della Giustizia rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Appellata

All'udienza dell'8.11.11, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi, peraltro, ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa. Alla stessa udienza il Giudice Monocratico autorizzava le parti al deposito delle comparse Ministero della conclusionali e delle rispettive memorie di replica e tratteneva la causa per la decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15.09.2009 l'odierno appellante, in servizio quale Giudice di Pace presso l'Ufficio di Trani, sin dall'anno 2003, deducendo che, a seguito di rilievi effettuati dagli ispettori ministeriali, il funzionario di Cancelleria del Giudice di Pace di Trani, con nota del 2.03.2009, aveva illegittimamente disposto, nei propri confronti, il recupero di una quota parte dell'indennità mensile a lui spettante ex art. 11 comma 3 L. 374/91 e successive modifiche, in relazione ai giorni di udienze non tenuti nel periodo di sospensione feriale per tutto la durata del servizio fino ad allora prestato (settembre 2003 - gennaio 2009) per un importo complessivo di euro 2.169,72 conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace

Sent. N. 691/12
Causa N. 1301
Rep. N. 792

Alle Corti
e Tribunale
e vv. + o
Marco PISITELLO

di Bari, il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, onde ottenere la restituzione delle dette somme; Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, contestando in fatto e in diritto ogni avversa deduzione e chiedendo il rigetto della domanda, nonché spiegando domanda riconvenzionale con pronuncia nel merito sulla spettanza o meno del diritto all'indennità e conseguente eccezione di incompetenza del Giudice adito, l'indeterminabilità del valore della causa. Il giudizio veniva deciso con sentenza n. 3106/2010 del 6.04.2010 che accoglieva soltanto parzialmente la domanda e condannava l'Ente convenuto alla restituzione in favore dell'attore della minor somma di euro 120,54, con compensazione integrale delle spese di lite.

Con atto di citazione notificato in data 20.10.2010 l'Avv. Nicola del Curatolo, proponeva appello avverso la predetta sentenza in quanto fondata su un'erronea interpretazione della normativa relativa alle indennità spettanti ai Giudici di Pace chiedendo l'integrale accoglimento della domanda. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato chiedendo il rigetto della domanda e, trattandosi di causa di natura documentale, la stessa veniva riservata in data 18.11.2011 con concessione dei termini di legge per il deposito delle presenti memorie.

Motivi della decisione

In ordine logico deve essere esaminato per primo, per il suo carattere pregiudiziale, l'appello incidentale proposto dal Ministero appellato, in relazione al mancato accoglimento da parte del primo giudice dell'eccezione incompetenza per valore del Giudice di Pace di Bari.

Assume il Ministero che il Giudice di prime cure sarebbe stato incompetente a

pronunciarsi sulla domanda atteso che la stessa avrebbe avuto ad oggetto non solo l'accertamento del diritto dell'odierno appellante di ottenere il rimborso di quanto illegittimamente trattenuto, ma anche l'accertamento del principio (di valore indeterminabile) secondo il quale le trattenute non avrebbero dovuto mai essere effettuate a suo carico per l'intero periodo del suo servizio.

L'appello incidentale è fondato e meritevole di accoglimento atteso che al momento in cui è stata proposta la domanda riconvenzionale non era nota la durata dell'incarico dell'avv. Del Curatolo e dunque non era determinata né determinabile l'entità delle ritenute che sarebbero state operate fino alla cessazione del suddetto incarico non potendosi condividere il ragionamento del primo giudice fondato sulla mera previsione di una futura riforma che avrebbe comportato la cessazione delle funzioni di giudice di pace dell'appellante. Né assume rilevanza la circostanza che attualmente l'appellante non svolga più la suddetta funzione.

L'accoglimento dell'appello incidentale non comporta tuttavia la rimessione della causa al primo giudice (art. 354 c.p.c.) bensì la necessità di decidere la presente causa in primo grado. Passando all'esame dell'appello principale deve rilevarsi che fondato appare il primo motivo di appello. L'indennità mensile spettante ai Giudici di Pace è prevista dall'art. 11 comma 3 della legge n. 374/1991 a tenore del quale la stessa è dovuta "a titolo di rimborso per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto", e la fissa nella misura di € 258,23 "per ciascun mese di effettivo servizio". Orbene il primo giudice ha dato una interpretazione non condivisibile e sotto alcuni aspetti anche contraddittoria, della nozione di "effettivo servizio". Infatti, la sentenza impugnata, per un verso

qualifica, correttamente, l'indennità in questione quale rimborso per le spese di aggiornamento, (es: acquisto di codici, abbonamento a riviste, frequenza di corsi di specializzazione), non strettamente legate all'effettiva presenza negli uffici (si legga la sentenza a pag. 4), per altro verso, facendo unicamente leva sulle note di chiarimento della Direzione degli affari civili del Ministero (atti di natura amministrativa e quindi non vincolanti) finisce per ancorare la spettanza dell'indennità con l'effettiva presenza negli uffici del Giudice di Pace. Invero, a differenza di quanto affermato dal Giudice di prime cure, dalla piana lettura della norma sopra citata si evince che la stessa debba essere univocamente interpretata nel senso che con l'espressione "ciascun mese di effettivo servizio", il Legislatore abbia inteso affermare che l'indennità mensile debba essere riconosciuta al Giudice di pace che sia in servizio salvo che egli non sia in congedo per malattia o assente dall'ufficio per altri motivi. Del resto le stesse note ministeriali citate nella sentenza impugnata chiariscono che l'indennità in questione può essere decurtata unicamente nei casi di un'assenza prolungata e significativa "che impedisse l'effettivo svolgimento del servizio". Invero, solo in questi specifici e tassativi casi deve operarsi una decurtazione dell'indennità mensile, e non anche nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie in cui l'assenza si verifichi nel periodo, prescritto dalla legge, di sospensione feriale dell'attività giudiziaria atteso che il Giudice di Pace deve sempre ritenersi in effettivo servizio nel corso dell'intero anno solare, e comunque pronto a sopperire ad eventuali esigenze dell'ufficio che potrebbero palesarsi anche durante il periodo feriale (per attività quali apposizioni di sigilli o emissione di

altri provvedimenti di urgenza ovvero per sostituire un collega che per legittimo impedimento non possa assicurare il turno che gli sia stato assegnato dal Capo dell'Ufficio durante il periodo di sospensione ferialle). Tale rilievo assume maggior spessore ove si ponga mente alla differenziazione operata dalla legge tra indennità fissa, dovuta per ogni mese di servizio, e le altre indennità che sono invece variabili e determinate in relazione alle attività effettivamente espletate quali udienze, sentenze, ordinanze e altri provvedimenti non predeterminabili nella loro entità. Da ciò si evince che l'indennità fissa mensile ex art.11 comma 3 cit. è determinata in via forfettaria e, non è legata alla materiale effettuazione delle varie udienze tabellari (retribuite a parte), ma viene riconosciuta in misura predeterminata in relazione all'attività di formazione, aggiornamento nonché per l'espletamento dei servizi generali di istituto, attività che sono sospese durante il periodo ferialle. Invero, essendo prevista "per ciascun mese di effettivo servizio", detta indennità è unica e non frazionabile, e l'unica condizione posta dalla norma è dunque la "effettività del servizio", la cui sussistenza va verificata per l'intero mese e non già per ciascun giorno. Né appare condivisibile la tesi propugnata dall'Avvocatura dello Stato fondata sul contenuto dalla nota della Direzione Generale della Giustizia Civile del 16.01.2002. Da una attenta lettura della detta nota emerge, infatti, proprio un ulteriore elemento favorevole alle tesi dell'odierno appellante. A seguito delle numerose richieste avanzate da alcuni uffici giudiziari, infatti, la Direzione ha chiarito che "non sussiste per i giudici di pace un obbligo di presenza giornaliera in ufficio, dovendo i medesimi essere obbligatoriamente presenti solo nei giorni previsti dal calendario o da altre disposizioni di

servizio. L'indennità forfettaria, pertanto, deve essere corrisposta anche se il giudice non si sia recato giornalmente in ufficio". Prosegue sempre poi la nota chiarendo che "Nel caso di assenza o altro impedimento dovrà, viceversa, essere decurtata dei giorni in cui si è protratto il legittimo impedimento anche se non coincidenti con i giorni di udienza". Ebbene, proprio alla luce di tali chiarimenti si evince che l'indennità mensile non può che essere considerata di natura forfettaria e completamente delegata dalla materiale attività del Giudice di Pace, essendo essa stessa giustificata dal solo esercizio delle sue funzioni e potendo invece non essere riconosciuta soltanto nelle ipotesi di materiale assenza per impossibilità dello svolgimento delle funzioni dovuta a malattia ovvero ad altri motivi attinenti alla sfera personale del giudice. Le stesse considerazioni valgono per quanto attiene alla sospensione feriale. La legge 742/69 che disciplina la sospensione feriale non esclude, infatti, la circostanza per cui anche in tale periodo i giudici di pace sono formalmente in servizio e, dunque, sebbene vengano sospese le udienze civili ordinarie (per previsione di legge infatti e non per loro volontà) e non già quelle penali, i medesimi esercitano pur sempre, ad esempio l'attività o quella civile nelle materie espressamente escluse dalla sospensione, oltre alla "normale" attività del deposito di atti e sentenze. Se è vero in detto periodo i giudici di pace possono usufruire di un periodo di "esenzione dal servizio" (che non ha comunque natura di ferie), ne consegue che eventualmente l'indennità fissa mensile potrebbe non essere corrisposta solo a quanti abbiano "scoperto" l'effettivo servizio con apposita dichiarazione di voler usufruire del predetto periodo di esenzione, indicandone la durata. Nel periodo in esame (anni 2003/2009)

l'odierno appellante è stato invece, continuativamente in servizio sia quale giudice di pace civile che penale con effettivo esercizio delle relative funzioni, pur non potendo tenere alcune udienze per legittimo impedimento, e senza usufruire di formale esenzione dal servizio nel c.d. periodo feriale, durante il quale ha, comunque, svolto regolare attività. Peraltro, in alcuni giorni, così come riconosciuto dallo stesso funzionario di cancelleria eliminando dalla decurtazione alcuni giorni, era indiscutibile la presenza del medesimo Giudice di pace in ufficio, a riprova dell'attività e della presenza dell'odierno appellante. Non solo, ma se fosse valido il ragionamento seguito nella sentenza impugnata, paradossalmente ne deriverebbe che, ai Giudici di Pace spetterebbe o meno, l'indennità nel periodo feriale, a seconda delle modalità di turnazione stabilite dal dirigente dell'Ufficio. Come è ovvio tale conseguenza sarebbe oltre che inaccettabile del tutto discriminatoria tra i Giudici di Pace del medesimo ufficio. Ne consegue che, sia gli ispettori che il funzionario di cancelleria, hanno erroneamente ritenuto che l'indennità fissa mensile non dovesse essere corrisposta in caso di "udienze rinviate", e che nel periodo c.d. feriale l'indennità forfettaria dovesse essere corrisposta soltanto nei giorni di effettiva presenza in ufficio. Peraltro non risulta che nell'Ufficio del Giudice di Pace di Trani siano mai state predisposte le tabelle estive per l'attività dei singoli giudici. Deve pertanto concludersi che il funzionario di cancelleria illegittimamente ha effettuato il recupero delle somme indicate nel prospetto allegato alla nota del 2 marzo 2009 che pertanto devono essere restituite all'odierno appellante. Considerato che all'appellante è stata restituita la somma di euro 120,54, così come statuito nella sentenza impugnata allo

stesso andrà riconosciuto il diritto alla restituzione della somma di euro 2.049,18 oltre gli interessi legali dalla domanda. L'accoglimento di tale motivo di appello rende superfluo l'esame del secondo motivo di impugnazione. La reciproca soccombenza e la novità della questione esaminata e decisa giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale in riforma dell'impugnata sentenza dichiara l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Bari; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di Del Curatolo Nicola della somma di € 2.049,18 oltre gli interessi legali dalla domanda; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Bari 18.2.12

Il Giudice

TRIBUNALE DI BARI
Depositato nella cancelleria
Oggetto: 28 FEB 2012

Relli